



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF046

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 15

<b>OGGETTO</b>	<b>SOCIETA' DI CAPITALI – ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2016</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ARTT. 2364, 2366, 2423, 2429, 2478-BIS, 2479 E 2479-BIS, C.C.
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>13/03/2017</b>

***Sintesi:** gli amministratori delle società di capitali devono presentare ai soci entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio 2016 (entro il 30/04/2017 per gli esercizi che coincidono con l'anno solare) il "progetto di bilancio" ai fini della relativa approvazione; questo deve, inoltre, essere:*

- *trasmesso all'organo di controllo, se esistente, almeno 30 giorni prima della data di approvazione, al fine di consentire osservazioni e proposte in merito*
- *depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l'approvazione.*


*L'approvazione del bilancio può avvenire nel maggior termine di 180 giorni (entro il 29/06/2017 per gli esercizi solari) se tale possibilità è prevista dallo Statuto e sussistano "particolari esigenze" connesse alla struttura ed all'oggetto della società, oltre che per le società tenute al consolidamento del bilancio.*

*Una volta approvato, il bilancio va depositato, entro 30 giorni, presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, unitamente ai documenti allegati e al verbale di approvazione.*

Come noto, le società di capitali devono procedere alla approvazione del bilancio d'esercizio:

- in generale: **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio
- in deroga: **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio in presenza di "particolari esigenze"

L'iter di formazione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio si compone di una serie di fasi, che coinvolgono gli amministratori (e l'organo di controllo, ove esistente), riepilogate nel seguito:



## REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Il progetto di bilancio, redatto a norma dell'art. 2423, c. 1, c.c., come di consueto:

- ⇒ è costituito da: **stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa**
- ⇒ e va corredato:
  - dalla **relazione sulla gestione**, salvo esonero (art. 2435-bis c. 7 c.c.)
  - dal **rendiconto finanziario**, salvo esonero (art. 2435-bis e ter c.c.).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



**Nota:** gli amministratori non possono delegare la redazione del progetto di bilancio al comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri (art. 2481, c.4, c.c.); esso va approvato da parte dell'organo di gestione.

**TERMINE:** il termine entro cui il progetto di bilancio va redatto **varia in relazione alla presenza (o meno) dell'organo di controllo**; in particolare, detti documenti:

ORGANO DI CONTROLLO	ADEMPIMENTO	Anticipo dalla data di convocazione
presente	devono essere trasmessi al Collegio sindacale/revisore/società di revisione <b>prima del relativo deposito presso la sede sociale</b>	<b>30 giorni</b> (derogabile)
assente	<b>sono depositati direttamente presso la sede della società</b>	<b>20 giorni</b>

**NEW**

**NOVITÀ:** si ricorda che, a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1/01/2016, il D.lgs 139/2015:

- ha **modificato gli schemi del bilancio** ordinario e abbreviato (art. 2424, 2425 e 2435-bis c.c.)
- ha soppresso la possibilità di mantenere iscritti all'attico i **costi di ricerca e pubblicità**
- ha introdotto l'**obbligo** di redazione del **Rendiconto finanziario** (2425-ter c.c.)
- ha **modificato il contenuto della Nota integrativa** (art. 2427 c.c.)
- ha introdotto un bilancio semplificato per le **cd. "micro-imprese"** (art. 2435-ter c.c.).

**RENDICONTO FINANZIARIO** (art. 2423 c. 1 c.c.): il rendiconto finanziario, dal bilancio 2016:

- è diventato **parte integrante** del bilancio redatto **in forma "ordinaria"**
- deve riportare anche il 2015 in forma contrapposta (anche se l'anno scorso non era stato predisposto).

**Esoneri:** sono esonerate dalla sua predisposizione:

- le società che predispongono il bilancio **in forma "abbreviata"** (art. 2435-bis c.c.)
- e le cd. **"micro-imprese"** (ex art. 2435-ter c.c.).



**Relazione sulla gestione:** per i bilanci in forma abbreviata e per le micro-imprese è facoltativo ove:

- le voci di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. (numero e valore nominale delle azioni proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell'esercizio)
- siano indicate in nota integrativa.

## TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Il progetto di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) va comunicato:

- almeno **30 giorni prima** dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione
- al **collegio sindacale** (e, ove esistente, al soggetto incarico della revisione)
- **unitamente** alla relazione sulla gestione (salvo il caso in cui ricorra la causa di esonero).

al fine di consentire *"osservazioni e ... proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione"*.

### Mancato rispetto del termine di 30 gg - giurisprudenza:

<b>Tribunale Trento</b> 28/09/99	Se la ritardata trasmissione al Collegio sindacale comporta per quest'ultimo l'omissione del deposito della propria Relazione, l'assemblea è priva di uno strumento fondamentale di valutazione, con conseguente <b>annullabilità della delibera</b> di approvazione del bilancio.
<b>Tribunale Verona</b> 8/04/89	Il mancato rispetto del termine di 30gg <b>non comporta di per sé un vizio nella delibera</b> di approvazione del bilancio, purché il ritardo non abbia comportato l'omesso deposito della Relazione da parte del Collegio sindacale.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Posto che il progetto di bilancio deve rimanere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione, il Collegio sindacale/revisore:

- ⇒ dovrebbe poter disporre di almeno **15 giorni per redigere la propria relazione**
- ⇒ **può, comunque, rinunciare a tale anticipo di 15 giorni**, consentendo agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio anche a ridosso del termine per il predetto adempimento.

Dopo aver ricevuto dagli amministratori il progetto di bilancio:

<b>Collegio sindacale</b>	<b>deve redigere una relazione riportante i risultati dell'esercizio e l'attività svolta nonché le osservazioni e proposte sul bilancio</b>
<b>Revisione legale</b>	Il soggetto incaricato della revisione legale (Collegio sindacale o Revisore unico / società di revisione) deve predisporre <b>un'apposita relazione</b> contenente il <b>giudizio sul bilancio</b>



**Srl prive dell'organo di controllo:** gli amministratori, non essendo tenuti al predetto adempimento nei 30 giorni antecedenti alla data fissata per l'approvazione del bilancio, procedono direttamente al deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione.

#### Esempio 1

il CdA della Alfa Srl ha convocato l'assemblea per approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016:

- per il 20/04/2017 (120gg): la trasmissione ai sindaci va effettuata entro il 21/03/2017
- per il 20/06/2017 (180gg): la trasmissione ai sindaci va effettuata entro il 21/05/2017

In entrambi i casi il collegio sindacale può rinunciare al termine di 30 giorni (permettendo al CdA di fruire di un maggior lasso di tempo di 15 giorni per perfezionare il progetto di bilancio).

### DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE

Il progetto di bilancio, corredato dalle eventuali relazione sulla gestione e del Collegio sindacale / soggetto incaricato della revisione legale, deve essere depositato presso la sede della società, affinché i soci possano prenderne visione, nei 15 gg antecedenti l'assemblea e finché è approvato.

**Giurisprudenza:** al riguardo, si segnalano i seguenti orientamenti giurisprudenziali:

<b>Tribunale Milano</b> Sent. n. 5263/2016	L'impugnazione della delibera dell'assemblea per violazione dell'obbligo del termine del deposito può essere oggetto di clausola compromissoria da statuto.
<b>Tribunale Latina</b> Sent. n. 2771 18/11/2015	<b>E' sufficiente che il progetto di bilancio venga depositato presso la sede sociale negli 8 giorni precedenti l'assemblea</b> , dovendosi così ritenere comunque garantito il diritto di informazione del socio (combinato disposto degli artt. 2429 c.c. e 2478-bis c. 1 c.c.)
<b>Tribunale Milano</b> Sent. n. 5038 27/04/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non rileva il deposito del progetto di bilancio presso la sede amministrativa/altra unità operativa diversa dalla sede risultante dallo statuto;</li> <li>▪ il deposito deve essere effettivo e continuativo; non è sufficiente che ai soci sia consentito prenderne visione "previo appuntamento".</li> </ul>
<b>Tribunale Biella</b> 7/07/2006	Il mancato o tardivo deposito del progetto di bilancio comporta l'annullabilità della delibera assembleare (v. anche Trib. Milano 3/09/2003, Treviso 14/09/2008, ecc.)
<b>Tribunale Milano</b> 10/03/2005	L'obbligo di deposito è soddisfatto anche se i documenti sono trasmessi alla società tramite posta elettronica e gli stessi sono resi disponibili ai soci.
<b>Tribunale Rimini</b> 25/02/2005	I soci possono richiedere copia dei documenti depositati, esclusivamente se <i>"la semplice presa visione non consente un'adeguata informazione"</i> .
<b>Corte Cassazione</b> Sent. n. 560/2001	L'obbligo del deposito è considerato correttamente adempiuto anche se i documenti sono a disposizione dei soci soltanto negli orari d'ufficio e nei giorni non festivi.

<b>Corte d'App. Milano</b> 13/02/2008	Il socio non può richiedere il rinvio dell'approvazione nel caso in cui il progetto di bilancio sia stato correttamente depositato nei termini da parte del CdA
<b>Corte Cassazione</b> Sent. n. 8001/2004	La delibera di approvazione non può essere impugnata dal socio che abbia ottenuto "adequate risposte" alle domande avanzate in assemblea dal socio.

### Esempio2

In relazione all'Esempio1 precedente, il CdA deve depositare il progetto di bilancio a partire dalle seguenti date


Convocazione dell'assemblea	Termine deposito presso la sede sociale
20/04/2017 (entro i 120gg)	entro il 5/04/2017
20/06/2017 (entro i 180gg)	entro il 5/06/2017



Approvazione con modalità telematiche: se l'approvazione del bilancio non avviene con modalità assembleare, il termine del "deposito" (in generale anch'esso telematico) è stabilito dall'atto costitutivo

## APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio **gli amministratori devono**:

<b>SPA</b> (art. 2364 c.c.)	<p><b>convocare</b> l'assemblea, almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p> <b>PARTICOLARI ESIGENZE</b>: lo statuto può prevedere un <b>maggior termine, non superiore a 180 giorni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le società tenute alla redazione del bilancio <b>consolidato</b></li> <li>- o quando lo richiedono "<b>particolari esigenze</b>" relative alla <b>struttura e all'oggetto</b> della società</li> </ul>
<b>SRL</b> (art. 2478-bis c.c.)	<b>presentare il bilancio "ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364"</b> .



Srl: la scadenza non fa riferimento alla convocazione dell'assemblea, ma alla presentazione del bilancio ai soci: è, infatti, previsto che **l'approvazione del bilancio possa avvenire non solo in assemblea ordinaria**, così come disciplinata dall'art. 2479-bis c.c., **ma anche tramite consultazione scritta**.

## LA PRIMA CONVOCAZIONE

In relazione al bilancio dell'esercizio 2016, la convocazione dei soci da parte degli amministratori (per le società con esercizio solare) va dunque effettuata entro il:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO	Termine ordinario	120 giorni da chiusura esercizio	<b>29 aprile 2017</b>
	Termine differito	180 giorni da chiusura esercizio	<b>28 giugno 2017</b>

Il termine di 120/180 giorni va riferito alla data della "prima" convocazione dell'assemblea; il bilancio può essere approvato in "**seconda**" convocazione (o convocazioni successive).

Al riguardo, si fa presente che:

<b>SPA</b>	se il giorno della relativa adunanza <b>non è indicato nell'avviso della "prima" convocazione</b> (che non può fissare la 2° convocazione nello stesso giorno), la stessa <b>va riconvocata entro 30 giorni da quest'ultima</b>
<b>SRL</b>	ancorché non espressamente disciplinata dalla norma, la <b>seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall'atto costitutivo</b> (in generale si tende ad applicare la medesima disciplina prevista per le Spa)

### ASSEMBLEA IN 2° CONVOCAZIONE

In 1° convocazione l'assemblea potrebbe non deliberare l'approvazione del bilancio a causa di:

a)	manca del <b>quorum deliberativo</b>	<u>Esempio:</u> l'assemblea è regolarmente costituita ma in sede di votazione per l'approvazione non si raggiunge la quota di capitale minima prevista da Statuto.
b)	manca del <b>quorum costitutivo</b>	<u>Esempio:</u> assemblea deserta o con soci presenti che sono portatori di un capitale inferiore a quello richiesto da Statuto.
c)	<b>manca di votazione</b> posto che l'assemblea, dopo essersi costituita, è stata "aggiornata" ad altra data	<u>Esempio:</u> i soci non si ritenevano sufficientemente informati e ci si è accordati di spostare l'approvazione al fine di permettere l'acquisizione e l'analisi di alcuni dati.
d)	<b>irregolarità della "prima" convocazione</b>	<u>Esempio:</u> è stato omissso l'ordine del giorno e l'Assemblea non è totalitaria o, per quanto lo sia, un socio si dichiara non disponibile a votare.

### CONVOCAZIONE SRL – ASSEMBLEA IN 2° ADUNANZA

Occorre distinguere i seguenti casi:

SITUAZIONE		ASSEMBLEA SUCCESSIVA ALLA 1° CONVOCAZIONE		QUORUM (costit./ deliber.)
a)	<b>LO STATUTO PREVEDE ADUNANZE IN 2° CONVOCAZIONE</b>	<b>Caso 1:</b> la 1° convocazione ha previsto la data della 2° adunanza	<b>non va riconvocata</b>	l'Assemblea opera con i <b>quorum previsti dallo Statuto</b>
		<b>Caso 2:</b> la 1° convocazione <u>non</u> ha previsto la data della 2° adunanza	<b>va riconvocata</b> (col rispetto del preavviso previsto da Statuto)	
b)	<b>LO STATUTO NON PREVEDE ADUNANZE IN 2° CONVOCAZIONE</b>	▪ è necessario <b>riconvocare l'Assemblea</b> (rispettando il preavviso dello Statuto)		l'Assemblea opera con i <b>quorum previsti per la precedente convoc.</b>

#### Esempio3

Gli amministratori della Alfa Srl convocano l'Assemblea per il 20/04/2017.

Nell'avviso di convocazione intendono prevedere la data della successiva adunanza, nel caso di mancata approvazione del bilancio; a tal fine indicano, tuttavia, che, in tale situazione, l'Assemblea si dovrà nuovamente riunire:

- non prima del 21/04/2017
- non oltre il 20/05/2017.



Indipendentemente che lo statuto preveda o meno la "2° convocazione", in relazione:

- a) alla convocazione: la riunione andrà riconvocata, posto che la data di tale adunanza non era stata precedentemente individuata in modo specifico
- b) ai quorum costitutivi e deliberativi: ove lo statuto:
  - preveda l'assemblea in 2° convocazione: i quorum costitutivi e deliberativi saranno quelli appositamente previsti
  - non la preveda: i quorum costitutivi e deliberativi saranno quelli ordinariamente previsti.

#### VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Il giorno 28 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la Sede sociale in Trento, Via G. Pascoli n. 100, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci della Mario Rossi Srl, per discutere e deliberare sul seguente

##### ordine del giorno:

\*) Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*) Varie ed eventuali

Il Presidente della Società, alle ore 19.00, trascorsa oltre un'ora rispetto a quella di convocazione, **preso atto che nessuno dei soci si è presentato**, non essendosi peraltro anche egli costituito come socio ma solo come rappresentante legale della società, **dichiara l'Assemblea deserta e non idonea a deliberare sull'ordine del giorno**. Nel redigere il presente verbale, sottoscrive che provvederà quanto prima ad una **nuova convocazione** nel rispetto dei tempi previsti dallo statuto sociale

Il Presidente del CdA

#### CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

In sede di 2° convocazione si potranno verificare le stesse situazioni di mancata approvazione del bilancio verificatesi nella 1° convocazione, trovando nuovamente applicazione tutti i concetti già chiariti sopra per l'Assemblea "in 2° convocazione".



**Concetto di "seconde convocazioni"**: nella prassi aziendale, col termine di assemblea in 2° convocazione ci si riferisce a tutte le situazioni in cui l'assemblea si riunisce successivamente alla prima. Il riferimento va dunque fatto anche alla 3° convocazione ed a quelle successive che si rendessero necessarie.

#### MAGGIOR TERMINE (180 GIORNI) DI APPROVAZIONE

L'art. 2364 c. 2 c.c. stabilisce che lo statuto può prevedere un maggior termine di approvazione del bilancio (come visto, da riferire in realtà al termine per la 1° convocazione), comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 29/06/2017 per esercizi solari), qualora:

- la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- lo richiedano "particolari esigenze" relative alla **struttura** e all'**oggetto della società**.



**Massima n. 15/2004 Notariato Milano**: "la clausola statutaria che consente la (...) presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (...) **non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie** che consentono il prolungamento del termine stesso", che vanno pertanto individuate di volta in volta.

**Motivazioni insufficienti**: anche laddove le motivazioni addotte dagli amministratori per differire il termine vadano ritenute insufficienti:

- ⇒ dal punto di vista civilistico: la delibera di approvazione ma comunque ritenuta valida (i soci potrebbero, tuttavia, sindacare la tardività nell'approvazione del bilancio)
- ⇒ dal punto di vista fiscale: potrebbe essere contestata la tardività nei versamenti delle imposte.

#### CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### IPOTESI DI "PARTICOLARI ESIGENZE"

La dottrina ha individuato le seguenti "esigenze" relative alla **struttura** e all'**oggetto della società**:

- **esistenza di sedi operative distaccate**, anche all'estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati
- **ampliamento dell'organizzazione territoriale** della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa
- **esistenza di cause di forza maggiore** (Esempio: calamità naturali, furti, incendi)
- **partecipazione ad operazioni di ristrutturazione aziendale** (Esempio: fusioni, conferimento, ecc.)
- **esistenza di "patrimoni separati"**
- **partecipazione** iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie **valutata con il metodo del patrimonio netto**
- **determinazione delle imposte** in presenza di **consolidato fiscale** (art. 117 TUIR) o di **trasparenza** (art. 115 TUIR) in cui la società necessita di ricevere dati da altre società per il loro calcolo
- **cambiamento dei sistemi e programmi informatici** per la rilevazione delle operazioni di gestione
- **recepimento**, ai fini della predisposizione del bilancio, **degli IAS**
- **imprese edili**: necessità di **disporre dell'approvazione dei SAL** dei lavori da parte del committente.
- **si è dimesso il responsabile amministrativo**, con ripercussioni sul funzionamento della struttura
- l'oggetto sociale è dato dalla produzione di beni per il conferimento in consorzi, con l'effetto che i dati reddituali saranno conosciuti solo dopo l'approvazione del bilancio dell'ente consortile



**Assonime Circ. 30/2009**: ha ritenuto giustificato il differimento se la società si avvale della **rivalutazione dei beni d'impresa** (attualmente prorogata dalla Legge di Bilancio 2017).

Sul punto, si rammenta, inoltre, che:

- le "**particolari esigenze**" che implicano il differimento vanno **riconosciute dagli amministratori con una delibera da adottarsi prima del termine di 120 giorni** (Ris. MEF n. 10/503/76)
- le ragioni del rinvio **vanno segnalate** dagli amministratori:
  - nella Relazione sulla gestione (se predisposta)
  - oppure in Nota integrativa (qualora sia redatto il bilancio in forma abbreviata).



**Nota**: per quanto i fatti esterni ed occasionali non sono valido motivo di rinvio del termine di approvazione del bilancio, ciò non dovrebbe impedire tale facoltà in situazioni di **crisi eccezionali come quella attuale**.

La motivazione del differimento potrebbe risiedere nella **difficoltà della struttura amministrativa nel valorizzare alcune voci dell'attivo patrimoniale** (es: rimanenze, crediti o strumenti finanziari) **causa l'andamento negativo del mercato**, in particolar modo per le società con un elevato numero di crediti a rischio, e sono tenute a verificare lo stato di solvibilità del cliente anche dopo la chiusura dell'esercizio.

L'analisi dei primi mesi del 2017 può essere necessaria anche per stimare il valore di realizzo delle rimanenze o le rettifiche da apportare ai ricavi del 2016 per resi o contestazioni: in tali ipotesi, si potrebbe sostenere che l'allungamento dei tempi di approvazione del bilancio, anche se derivante da fattori esogeni all'impresa, sia comunque collegato alla struttura organizzativa o all'attività della società.



**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI SOCI

### SOCIETÀ PER AZIONI

Gli amministratori convocano l'assemblea mediante "avviso" contenente l'indicazione (art. 2366 c.c.):

- del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
- dell'elenco delle materie poste all'ordine del giorno (cioè, approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 e destinazione del risultato d'esercizio).

**PUBBLICAZIONE:** detto "avviso" deve essere pubblicizzato:

- sulla Gazzetta Ufficiale
- o in almeno un quotidiano individuato dallo statuto

almeno **15 giorni** prima rispetto a quello fissato per l'assemblea.



**Nota:** se i quotidiani indicati a statuto hanno cessato, l'avviso va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

**Altri mezzi: nelle società:**

**a) non quotate:** ove previsto dallo statuto, la convocazione può essere effettuata mediante **altri mezzi** (fax, raccomandata, e-mail, ecc.), purché che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea

**b) quotate:** le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite da leggi speciali (art. 2366 c. 2 cc).

**ASSEMBLEA TOTALITARIA:** pur in mancanza delle formalità per la convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, quando:

- è rappresentato **l'intero capitale sociale**
- partecipa all'assemblea la **maggioranza** dei componenti del CdA e dell'organo di controllo.

**Inadempimento del CdA nella convocazione:** andrà effettuata dal Collegio sindacale.



**LUOGO DI CONVOCAZIONE:** l'assemblea "è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente" (art. 2363 co. 1 c.c.). Pertanto, laddove nello statuto, derogando al disposto di legge, si stabilisca che l'assemblea possa tenersi in luogo diverso dal comune in cui ha sede la società, è necessario che tale soluzione consenta ai soci di raggiungere agevolmente il luogo dell'adunanza.

### SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Secondo l'art. 2479 c.c. l'approvazione del bilancio può essere adottata, alternativamente:

- ➔ **con decisione dei soci**, mediante consultazione "scritta" o consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, se espressamente previsto dall'atto costitutivo
- ➔ **dall'assemblea dei soci**, qualora l'approvazione del bilancio sia riservata all'organo collegiale.



**COMPAGINE SOCIALI E DOMICILIO SOCI:** considerato che dal 30/03/2009 le Srl:

- non sono più obbligate alla tenuta del libro soci, **rilevando le sole risultanze al Registro Imprese**
- sarà sufficiente **convocare i soggetti risultanti da una visura aggiornata** alla data di invio della convocazione (anche l'invio andrà effettuato al domicilio dei soci risultante alla CCIAA).

L'atto costitutivo può prevedere (art. 2479-bis, c.c.):

- il **luogo** in cui si riunisce l'assemblea dei soci; se nulla è disposto al riguardo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale
- le **modalità di convocazione** (es: a mezzo fax, e-mail, ecc.) tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di trattazione.



In manca di tali disposizioni, la convocazione è effettuata mediante **lettera raccomandata**, da spedire ai soci **almeno 8 giorni** prima dell'adunanza presso il domicilio risultante dal "registro delle imprese" (es: entro il 20/04/2017 in caso di convocazione per il 28/04/2017 ovvero il 20/06/2017 in caso di convocazione per il 28/06/2017), riportante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

**Contenuto minimo:** la norma non dà indicazioni al riguardo; per analogia con la disciplina della Spa, si ritiene che il contenuto minimo debba consistere in (Massima I.B.3 Notariato Triv.):

- **giorno, luogo e ora** della riunione
- le materie poste all'**ordine del giorno** (cd. "OdG"; nel caso di specie, l'approvazione del Bilancio).

#### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

*I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Via Maccani n. 100 per il giorno <...> alle ore <...> per deliberare sul seguente*

#### ordine del giorno

- 1) **Bilancio e Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 – approvazione e adempimenti conseguenti**
- 2) **Varie ed eventuali.**

...

#### LUOGO DELLA RIUNIONE

Ove l'avviso di convocazione:

- non specifichi il luogo scelto per la riunione: deve essere la sede sociale
- in caso contrario: se lo Statuto lo prevede potrà essere in un luogo diverso dalla sede sociale.

#### ORDINE DEL GIORNO

L'indicazione nell'avviso di convocazione dell'elenco delle materie da trattare ha la funzione di:

- ⇒ **rendere edotti i soci degli argomenti sui quali dovranno deliberare** (e consentire dunque la necessaria preparazione ed informazione dei soci)
- ⇒ evitare che di deliberare su materie non incluse, al fine di tutelare la buona fede dei soci assenti.

A tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non generica (Cass. n. 14814/2006). In tal caso l'Assemblea **sarà atta a deliberare**:

- non solo nel merito delle materie stesse
- ma anche su **qualsiasi adempimento da considerarsi "conseguenziale" o "accessorio"** (Massima H.B.19 Cons. Notarile Triveneto).

#### "VARIE ED EVENTUALI"

L'inserimento all'Ordine del Giorno della dicitura generica "Varie ed eventuali":

- non legittima alcuna delibera dell'Assemblea (semprché i soci non si dichiarino sufficientemente informati e disponibili a deliberare nel merito)
- avendo la sola funzione di rendere noto che gli Amministratori potranno riferire fatti e notizie ai soci.

#### Esempio2

Ordine del Giorno che convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio; quest'ultima

- potrà essere tenuta a deliberare non solo sul bilancio
- ma anche sulla destinazione degli utili.

#### Esempio3

OdG che convochi l'Assemblea a seguito della perdita del capitale sociale:

- potrà validamente deliberare la liquidazione, la trasformazione o l'azzeramento del capitale e successiva ricostituzione (in presenza di un notaio e con le maggioranze previste da statuto)
- tuttavia la convocazione dovrà indicare che è effettuata ex art. 2482-ter C.C.

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### ASSENZA DELLA CONVOCAZIONE – “ASSEMBLEA TOTALITARIA”

L'Assemblea è **regolarmente costituita** anche in **assenza della formalità** previste per la convocazione; in particolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora:

- è rappresentato **l'intero capitale sociale**
- sono **presenti** (o si dichiarano informati) **tutti gli Amministratori** in carica
- sono **presenti** (o si dichiarano informati) **tutti i membri del Collegio Sindacale** (se esistente) e **nessuno** (soci, amministratori e sindaci) **si oppone** alla trattazione degli argomenti all'Odg.



**ORGANI SOCIALI:** l'Assemblea è **validamente costituita anche se mancano gli amministratori** (tutti o alcuni) **e/o i sindaci**, purché ciascuno dei componenti assenti:

- sia **al corrente** che l'Assemblea ha luogo
- **ne abbia acconsentito**.

**Revisore:** la sua presenza non è obbligatoria (non è richiamato nell'art. 2479-bis).

#### ASSEMBLEA TOTALITARIA

SOGGETTI	OBBLIGO DI PRESENZA	INFORMAZIONE E ASSENSO
SOCI	SI	SI
AMMINISTRATORI	NO	
SINDACI		

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA – SINTESI

DOVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comune in cui ha sede la società</li> <li>- lo statuto può fornire differenti indicazioni</li> </ul>	
COME	SPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avviso pubblicato almeno 15 giorni prima in G.U.</li> <li>- avviso pubblicato almeno 15 giorni prima su un quotidiano indicato nello statuto</li> <li>- avviso comunicato con altri mezzi idonei, statutariamente indicati, che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea</li> </ul>
	SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avviso mediante raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza</li> <li>- altri modi idonei ad assicurare la tempestiva informazione</li> </ul>

### ASSEMBLEA MANTENUTA "APERTA"

Ulteriore ipotesi riguarda l'Assemblea regolarmente convocata nei termini e validamente costituita (il capitale sociale rappresentato è sufficiente) ma che viene **aggiornata ad altra data successiva**.


**Nota:** ciò avviene, solitamente, quando:

- la discussione sulle poste del bilancio si dilunga, richiedendo un più tempo rispetto al previsto
- per altre circostanze, si intende “allungare i tempi” del deposito del bilancio senza ulteriori convocazioni

In tal caso:

- la convocazione: sarà ritenuta “nei termini” (sia nel caso ordinario che in presenza di differimento)
- l'approvazione del bilancio: slitterà oltre tali termini (rispettivamente di 120gg o 180gg)
- il deposito del bilancio: avverrà entro 30gg da quest'ultima data (senza alcuna violazione).

#### ASSEMBLEA "TENUTA APERTA"




#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### PROTRARSI DELLA MANCATA APPROVAZIONE

L'anomalia ha come **sola conseguenza la possibile messa in liquidazione** per la sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale (art. 2484 c. 1 n.3) che potrà essere deliberata:

- **dalla società stessa** (su istanza dagli amministratori)
- **o con intervento del Giudice** (su istanza di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori/sindaci).



### INVALIDITÀ DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'art. 2434-bis, c.c., in merito **all'invalidità della delibera** di approvazione del bilancio richiama le "azioni" di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., ossia l'annullabilità e la nullità.

In particolare:

<b>ANNULLABILITÀ</b>	<p><b>riguarda le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto;</b> può essere fatta valere <b>entro 90 giorni</b> dall'iscrizione/deposito presso il Registro Imprese della stessa, <b>da parte di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ soci assenti, dissenzienti o astenuti</li> <li>▪ amministratori, Consiglio di sorveglianza, Collegio sindacale.</li> </ul> <p>I soci per proporre l'azione di annullabilità devono possedere azioni aventi diritto di voto che rappresentano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.</p>
<b>NULLITÀ</b>	<p>si rileva in caso di <b>mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità del relativo oggetto;</b> l'impugnazione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse nei 3 anni successivi l'iscrizione / deposito della delibera presso il Registro delle Imprese.</p>

Nello specifico, per la delibera di approvazione del bilancio:

- l'annullabilità potrebbe essere collegata a **vizi procedurali**
- la nullità a **vizi di contenuto** del bilancio o di illiceità dell'oggetto della delibera.

#### Annulabilità della delibera - Giurisprudenza:

<b>Trib. Brescia 27/09/2003</b>	L'annullabilità si può verificare in caso di mancato deposito del progetto di bilancio nei 15 gg precedenti la convocazione dell'assemblea in quanto la mancata presa visione da parte dei soci rappresenta una violazione del diritto all'informazione degli stessi
<b>Trib. Milano 15/06/2005</b>	E' annullabile la delibera di approvazione del bilancio qualora, in assenza degli amministratori, la società non è in grado di fornire ai soci tutte le notizie richieste
<b>Trib. Catania 10/08/2007</b>	Può generare l'annullabilità della delibera il " <i>reiterato ed immotivato rifiuto di approvare il bilancio di esercizio</i> ", da parte dei soci che rappresentano il 50% del capitale sociale "comportante lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea"

## RELAZIONE SULLA GESTIONE CARENTE DI INFORMAZIONI

Si segnalano alcune pronunce giurisprudenziali in base alle quali i vizi relativi alla Relazione sulla gestione **non possono determinare la nullità** della delibera di approvazione del bilancio:

Trib. Milano n. 1062 del 23/01/2014	La Relazione sulla gestione, a differenza della Nota integrativa, <u>non</u> è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea <i>"si che le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt'al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quello, ad annullabilità della stessa"</i> .
Trib. Roma n. 16678 del 29/07/2013	La Relazione sulla gestione rappresenta un documento autonomo rispetto al bilancio. Detta autonomia <i>"si manifesta sia in senso formale, non essendo la relazione... sottoposta all'approvazione dell'assemblea ... sia in senso sostanziale, nella diversità di contenuto e di funzioni ..."</i> . Pertanto, i vizi riguardanti la Relazione <b>non si riflettono sul bilancio</b> d'esercizio, ma possono solo comportare una responsabilità degli amministratori, ponendosi la tutela del socio in un contesto esclusivamente risarcitorio, e non demolitorio, del bilancio
Trib. Milano n. 2613 del 25/02/2013	Le <b>"comunicazioni"</b> contenute nella relazione sulla gestione <b>attengono ad un documento</b> che, per espressa indicazione normativa, <b>"correda" il bilancio, ma non ne rappresenta una parte costitutiva</b> , escludendosene un'approvazione da parte dell'assemblea. Esse, quindi, seppure carenti o non veritiere, non possono costituire il presupposto di una pronuncia di nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio per illiceità dell'oggetto, ma solo condurre ad una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione.
Trib. Milano n. 2513 del 25/01/2013	La Relazione sulla gestione, a differenza della Nota integrativa, <u>non</u> è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, in quanto detto documento, <i>"per espressa scelta normativa, correda il bilancio ma non è parte costitutiva dello stesso"</i> . Pertanto, la Relazione che presenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• una carenza di informazioni</li> <li>• la presenza di informazioni non veritiere</li> </ul> <u>non</u> determina la nullità della delibera di approvazione del bilancio bensì costituisce presupposto per una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione, salvo che dette "irregolarità" siano tali da rendere non chiaramente intellegibile o, addirittura di <i>"falsare sul punto il bilancio stesso"</i> . In tal caso, infatti, le stesse si tradurrebbero in un vizio del bilancio e quindi dell'oggetto della delibera.

## TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO

Ai sensi dell'art. 2434-bis del c.c., le **azioni di impugnazione** della delibera assembleare (artt. 2377 e 2379, c.c.) *"non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo"*.

## IL DEPOSITO DEL BILANCIO

Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la sua pubblicazione.

L'art. 2435 comma 1 c.c. dispone, infatti, che gli amministratori, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, devono depositare presso il competente ufficio del Registro delle imprese:

- una copia del bilancio (Conto Economico + Stato Patrimoniale + Nota integrativa)
- la Relazione sulla gestione (se predisposta, ove non obbligatoria) e la Relazione dei sindaci (ove presenti)
- il verbale di approvazione dell'Assemblea
- (Sole SpA) elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio.

### CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## SANZIONI PER OMESSA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In caso di **omessa convocazione dell'Assemblea** da parte degli amministratori (o del Collegio sindacale, in caso di inadempienza degli amministratori) **entro i termini** previsti dalla legge o statuto:

→ è applicabile la **sanzione da € 1.032 a € 6.197** a ciascun amministratore (o sindaco) - art. 2631, c.c.



**Nota:** nei casi diversi dall'approvazione del bilancio, ove né la legge né lo statuto prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa:

- laddove siano trascorsi 30 giorni
- dal momento in cui amministratori/sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci (art. 2631 co. 1 c.c.).

Sul punto si fa presente che:

<b>CARATTERISTICHE ILLECITO</b>	le ipotesi di cui all'art. 2631 c.c. configurano <b>un illecito proprio di amministratori (e sindaci) di ogni tipo di società (comprese le cooperative)</b> . Trattandosi di un illecito amministrativo non è ammissibile l'estensione delle qualifiche soggettive ai sensi dell'art. 2639 co. 1 c.c. Ne consegue che, ad esempio, la previsione, per il principio della tassatività, non risulta applicabile ai liquidatori.
<b>TERMINI PER AMM.RI E SINDACI</b>	I <b>termini relativi l'omissione in esame risultano diversi per amministratori e sindaci</b> . L'obbligo dei sindaci, infatti, viene a determinarsi quando si verifica l'omissione degli amministratori. Pertanto, in assenza di un termine di legge, i 30 giorni per gli organi di controllo decorrono dal momento in cui dovevano, ma non sono stati assolti, gli obblighi degli amministratori.
<b>OMISSIONI</b>	Parte della dottrina ritiene che <b>tali sanzioni non possano cumularsi a quelle di cui all'art. 2630 c.c.</b> Pertanto, l'omesso deposito del bilancio e la mancata convocazione assembleare per l'approvazione del progetto di bilancio riguardano <b>situazioni ben distinte</b> e sono oggetto di diverse sanzioni, pur avendo in comune l'irrogazione delle stesse su ciascun membro del Consiglio di amministrazione ed eventualmente del Collegio sindacale.
<b>IRROGAZIONE SANZIONE</b>	Il <b>potere di irrogare la sanzione amministrativa in esame spetta alle competenti CCIAA</b> (Nota Min. Interno 13308/2014 e Cass. n.27293/2005, n. 6559/2007).

## DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

In sede di approvazione del bilancio, i soci devono deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (utile o perdita), con scelte che possono essere così sintetizzate:

RISULTATO ESERCIZIO	DESTINAZIONE
<b>UTILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ accantonamento a riserva legale (min. il 5% fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)</li> <li>▪ accantonamento a riserva (straordinaria, statutaria, ecc.)</li> <li>▪ riporto a nuovo (cioè accantonamento a riserva di utili non disciplinata dallo Statuto)</li> <li>▪ copertura perdite esercizi precedenti</li> <li>▪ distribuzione ai soci.</li> </ul> <p>La <b>delibera di distribuzione degli utili va registrata entro 20 giorni</b> (art. 4 Tar. Parte I DPR.131/86) <b>con assolvimento dell'imposta fissa di euro 200</b> (R.M. n. 174/2000).</p>
<b>PERDITA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rinvio all'esercizio successivo;</li> <li>▪ copertura con utilizzo di riserve (di utili o capitale) presenti a patrimonio netto.</li> </ul> <p>In caso di perdita "qualificata" sussiste l'obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salvo trasformazione della società o scioglimento - ex art. 2484, c.c.).</p>



### SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	TERMINE		NORMATIVA
	ORDINARIO (1)	PARTICOLARI ESIGENZE (2)	
Redazione del <b>Progetto di Bilancio</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>30/05/2017</b>	Art.2423 C.C
Redazione della <b>Relazione sulla Gestione</b>			Art.2428 C.C
<b>Trasmissione</b> del Bilancio al <b>Collegio Sindacale</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>30/05/2017</b>	Art.2429 c.1 C.C
Deposito del <b>Bilancio nella Sede legale</b>	<b>15/04/2017</b>	<b>14/06/2017</b>	Art. 2429 c 3 C.C.
<b>Convocazione dell’Assemblea</b> per approvare il bilancio (raccomandata soci; ecc.)	<b>22/04/2017</b>	<b>21/06/2017</b>	Art. 2479-2479bis
<b>Assemblea Ordinaria</b> dei Soci per l’approvazione del Bilancio	<b>30/04/2017</b>	<b>29/06/2017</b>	Art.2364 – 2478 bis
Registrazione <b>delibera di distribuzione di utili</b>	<b>20/05/2017</b>	<b>19/07/2017</b>	Art. 5 DPR 131/86
<b>Deposito</b> del Bilancio al Registro delle Imprese	<b>30/05/2017</b>	<b>29/07/2017</b>	Art. 2435 C.C. Art.8 L.580/93
<b>Versamento delle imposte</b> risultanti	<b>16/06/2017</b>	<b>17/07/2017</b>	DPR 435/2001
Invio della <b>dichiarazione dei redditi</b>	<b>16/10/2017</b>		DPR 322/1998
Redazione del <b>libro degli inventari</b>	<b>16/01/2018</b>		Art. 2217 C.C. Art.15 Dpr 600/73
<b>NOTE</b>			
(1) Date riferite alla effettiva approvazione del bilancio in data 30 aprile 2017			
(2) Date riferite alla effettiva in data 29 giugno 2017			

### METODO ASSEMBLEARE E CONSULTAZIONE SCRITTA

DECISIONE	METODO ASSEMBLEARE	CONSULTAZ. SCRITTA
Approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili	SI	SI*
Nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori	SI	SI*
Nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci o del revisore	SI	SI*
Modificazioni dell'atto costitutivo	SI	NO
Sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci	SI	NO
Riduzione del capitale per perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale	SI	NO
Nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione	SI	NO
Revoca dello stato di liquidazione	SI	NO
Concordato preventivo/fallimentare o domanda di amministraz. controllata	SI	NO
Intervento richiesto dall'atto costitutivo	SI	SI*
Intervento richiesto da uno o più amministratori	SI	NO
Intervento richiesto da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale	SI	NO

\* Purché sia prevista dall'atto costitutivo.

## **FAC SIMILE VERBALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

...Omissis...

### **ORDINE DEL GIORNO**

- approvazione del **bilancio chiuso al 31/12/2016** e destinazione del relativo risultato di esercizio
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, così come previsto dallo Statuto, il sig. .... il quale constatato che sono presenti:

- i soci ....., rappresentanti in proprio n. .... quote sulle n. .... quote costituenti il capitale sociale e, in particolare:
  - sig. .... per nominali € ....., pari al ....% del capitale sociale;
  - sig. .... per nominali € ....., pari al ....% del capitale sociale;
- (in alternativa: tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale)
- i componenti il Consiglio di amministrazione (o l'Amministratore unico);
- i componenti il Collegio sindacale

**dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.**

Il Presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il sig. .... a svolgere le funzioni di segretario.

Passando all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, che presenta una perdita pari a € ..... (un utile pari a € ..... ) e, successivamente, della relativa Nota integrativa (e della Relazione sulla gestione) che si allegano al presente verbale.

(Successivamente il Presidente invita il Presidente del Collegio sindacale alla lettura della Relazione dei sindaci, che si allega al presente verbale).

Dopo ampia discussione, l'assemblea

### **DELIBERA**

- di **approvare il bilancio** di esercizio chiuso al 31/12/2016
- di **ripartire l'utile** di € ....., come proposto dal CdA (o Amministratore unico):
  - € ..... a riserva legale
  - € ..... a riserva straordinaria
  - € ..... a distribuzione ai soci
  - € ..... a copertura perdite esercizi precedenti.

(in alternativa:

- di **riportare a nuovo la perdita**, pari a € .....

oppure

- di **provvedere alla copertura della perdita** di € ....., come proposto dal Consiglio di Amministrazione (o Amministratore unico):
  - € ..... utilizzando la riserva straordinaria
  - € ..... utilizzando la riserva statutaria.

Null'altro essendovi a deliberare e posto che nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ....., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Il Presidente

Il Segretario